

Gazzetta ufficiale

delle

Comunità europee

14° Anno n. L 268

7 dicembre 1971

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

Regolamento (CEE) n. 2593/71 della Commissione, del 6 dicembre 1971, che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala	1
Regolamento (CEE) n. 2594/71 della Commissione, del 6 dicembre 1971, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto	3
Regolamento (CEE) n. 2595/71 della Commissione, del 6 dicembre 1971, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali	5
Regolamento (CEE) n. 2596/71 della Commissione, del 6 dicembre 1971, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio	6

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2593/71 DELLA COMMISSIONE**del 6 dicembre 1971****che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1550/71 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1679/71 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che l'applicazione delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1679/71 ai prezzi offerti e dei corsi odierni, di cui la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi

attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi che devono essere percepiti all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del regolamento n. 120/67/CEE sono fissati nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 dicembre 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 1971.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

S. L. MANSHOLT

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 164 del 22. 7. 1971, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 172 del 31. 7. 1971, pag. 61.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 6 dicembre 1971 che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Unità di conto per tonnellata
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	54,72
10.01 B	Frumento duro	66,27 ⁽¹⁾⁽⁵⁾
10.02	Segala	53,06 ⁽⁶⁾
10.03	Orzo	41,83
10.04	Avena	44,91
10.05 A	Granturco, ibrido, destinato alla semina	38,83 ⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾
10.05 B	Granturco altro	38,83 ⁽³⁾⁽⁴⁾
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	35,39
10.07 C	Sorgo	38,66
10.07 D	Altri cereali	0 ⁽⁵⁾
11.01 A	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato	90,05
11.01 B	Farine di segala	85,30
11.02 A I a	Semole e semolini di frumento (grano duro)	112,12
11.02 A I b	Semole e semolini di frumento (grano tenero)	96,77

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 u.c./t.

⁽²⁾ Al massimo 4 % del valore in dogana.

⁽³⁾ Per il granturco originario dei SAMA e PTOM, importato nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese, il prelievo è diminuito di 6 u.c./t.

⁽⁴⁾ Per il granturco originario del Tanzania, dell'Uganda e del Kenya il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 0,75 u.c./t.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 u.c./t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1234/71 del Consiglio e n. 2019/71 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2594/71 DELLA COMMISSIONE

del 6 dicembre 1971

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1550/71 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,
considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1680/71 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;
considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore,

devono essere modificati conformemente alle tabelle allegate al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le tabelle dei supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previste all'articolo 15 del regolamento n. 120/67/CEE, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 dicembre 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 1971.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

S. L. MANSHOLT

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 164 del 22. 7. 1971, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 172 del 31. 7. 1971, pag. 63.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 6 dicembre 1971 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto

A. Cereali ⁽¹⁾

(u.c. / t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 12	1° term. 1	2° term. 2	3° term. 3
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	2,20	2,20	2,70
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0,20	0,20	0,45
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 A	Granturco, ibrido, destinato alla semina	0	0,25	0,25	0
10.05 B	Granturco altro	0	0,25	0,25	0
10.07 A	Grano saraceno	0	2,00	2,00	2,00
10.07 B	Miglio	0	0,50	0,50	0
10.07 C	Sorgo	0	0,20	0,20	0,20
10.07 D	Non nominati	0	0	0	0

⁽¹⁾ La durata di validità del titolo è limitata a 30 giorni, conformemente al regolamento (CEE) n. 2196/71 (GU n. L 231 del 14. 10. 1971, pag. 28).

B. Malto

(u.c. / 100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 12	1° term. 1	2° term. 2	3° term. 3	4° term. 4
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0,392	0,392	0,481	0,481
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0,293	0,293	0,359	0,359
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0,036	0,036	0,080	0,080
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0,027	0,027	0,060	0,060
11.07 B	Malto torrefatto	0	0,031	0,031	0,070	0,070

REGOLAMENTO (CEE) N. 2595/71 DELLA COMMISSIONE

del 6 dicembre 1971

che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1550/71 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma, seconda frase,

considerando che il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2576/71 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi e tenendo conto dell'evoluzione prevedibile del mercato del

grano tenero, è necessario modificare il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali, attualmente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni di cereali, previsto all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento n. 120/67/CEE, è modificato conformemente alla tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 dicembre 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 1971.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

S. L. MANSHOLT

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 164 del 22. 7. 1971, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 266 del 3. 12. 1971, pag. 5.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 6 dicembre 1971 che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(u.c. / t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 12	1° term. 1	2° term. 2	3° term. 3
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco altro	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 2596/71 DELLA COMMISSIONE

del 6 dicembre 1971

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1060/71 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 7,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1387/71 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1387/71, ai dati di cui la Commissione dispone attual-

mente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 dicembre 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 1971.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

S. L. MANSHOLT

⁽¹⁾ GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 115 del 27. 5. 1971, pag. 16.

⁽³⁾ GU n. L 145 del 1° 7. 1971, pag. 37.

ALLEGATO

		<i>(u.c. / 100 kg)</i>
Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido :	
	A. denaturati :	
	I. zucchero bianco	13,91
	II. zucchero greggio	11,26 ⁽¹⁾
	B. non denaturati :	
	I. zucchero bianco	13,91
	II. zucchero greggio	11,26 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

COMUNICAZIONE

1. Nella IV sessione tenuta il 20/28 aprile 1971, la conferenza intergovernativa per l'istituzione di un sistema europeo per il rilascio dei brevetti ha adottato, ai fini della loro pubblicazione, i seguenti testi :

- Secondo progetto preliminare della convenzione che istituisce un sistema europeo per il rilascio dei brevetti ;

Questo progetto rappresenta, rispetto al primo progetto preliminare pubblicato nel 1970, un testo completato (specie per le disposizioni istituzionali, finanziarie, le norme generali di procedura e le disposizioni finali) e contiene ritocchi su alcuni punti, apportati in seguito alla consultazione delle organizzazioni internazionali rappresentative degli ambienti interessati avvenuta nell'aprile 1970 ;

- Primo progetto preliminare di un regolamento d'esecuzione ;
- Primo progetto preliminare di un regolamento relativo alle imposte.

I suddetti testi sono contenuti in un volume stampato nelle tre lingue della conferenza (tedesco, inglese e francese).

2. Un secondo volume contiene una serie di relazioni in cui sono esposti i risultati dei lavori della conferenza sui tre atti sub a) e che costituiscono un commento delle disposizioni essenziali dei medesimi. Anche il secondo volume è edito in tre lingue.

3. I due volumi costituiscono un insieme il cui prezzo è di FL 285. Il primo volume è uscito ; il secondo sarà disponibile prossimamente.

4. Si possono fare le ordinazioni al seguente indirizzo :

Office des ventes des publications des Communautés européennes — Case postale 1003
Luxembourg 1.

5. Le somme corrispondenti alle ordinazioni fatte sono da versare sul seguente conto corrente bancario :

Banque Internationale Luxembourg
N. 8-109/6003/200.

CONSEGUENZE DI BILANCIO, ECONOMICHE E SOCIALI DELL'ARMONIZZAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IVA NELLA CEE
(con un'analisi quantitativa per i Paesi Bassi)

1970, 92 p. (d, f, i, n)

FB 100,— ; Lit 1 250,— ; FF 11,— ; DM 7,50 ; Fl 7,50 ; £sd 0.16.6 ; £p 0,82 1/2 ; \$ 2,—

Per incarico della Commissione delle Comunità europee l'« Europa-Instituut van de Rijksuniversiteit » a Utrecht ha effettuato un'indagine sulle conseguenze di bilancio, economiche e sociali dell'armonizzazione delle aliquote e delle esenzioni contemplate nella legislazione relativa all'imposta sul volume d'affari dei paesi membri delle Comunità europee.

Nella relazione che è stata compilata in proposito sono stati trattati quattro argomenti fra loro connessi.

In primo luogo sono stati considerati nelle loro linee generali gli aspetti di politica e di tecnica fiscale di detta armonizzazione, integrati da una serie di dati numerici sulle sue conseguenze di bilancio nei paesi membri.

Per i Paesi Bassi sono stati poi studiati in forma particolareggiata gli effetti di bilancio, economici e sociali. Oltre agli effetti macroeconomici si sono descritte anche le conseguenze che ne sono derivate ai settori economici e ai bilanci familiari.

In terzo luogo si è effettuata una ricerca in merito alla possibilità di lasciare ai paesi membri la facoltà di non assoggettare il commercio al minuto all'imposizione sul valore aggiunto, ovvero di derogare entro determinati limiti dalle aliquote comunitarie per determinate prestazioni fornite dal commercio al minuto.

L'attenzione dei ricercatori si è infine volta alla portata che l'armonizzazione in parola può avere in ordine alla possibilità di continuare ad usare l'imposizione sul volume d'affari quale strumento per una politica nazionale, economica e sociale.

La relazione si fonda d'altro canto su alcune ipotesi di lavoro formulate dalla Commissione nel 1967. Dette ipotesi sono state nel frattempo invalidate in aspetti anche essenziali dagli sviluppi successivi, ma ciò non infirma il valore della relazione quale analisi approfondita della natura dei problemi che si accompagnano all'armonizzazione delle aliquote e delle esenzioni inerenti all'imposizione sul volume di affari, nonché del metodo d'indagine che una materia così complessa richiede.

In allegato è stato riportato il modello usato per la quantificazione degli effetti nei Paesi Bassi.

Per le ordinazioni rivolgersi agli uffici di vendita i cui indirizzi sono indicati alla pag. 4 della copertina.

